

*Fallimento della società e interruzione del giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio facente capo al patrimonio destinato*

Tribunale di Torino, 6 aprile 2012. Giudice Simonetta Rossi.

**Patrimonio destinato - Fallimento della società - Giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio facente capo al patrimonio destinato - Interruzione**

*Nel caso venga dichiarato il fallimento della società, la causa avente ad oggetto un rapporto obbligatorio facente capo al patrimonio destinato dalla stessa gestito ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c. deve essere dichiarate interrotta in applicazione dell'articolo 155 L.F. in base al quale, in caso di fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata. (Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Fatto e diritto

rilevato che all'udienza odierna parte opponente ha dichiarato l'intervenuto fallimento della Monti Ascensori spa con sentenza n. 231/11 emessa in data 15.12.2011 dal Tribunale di Bologna;

rilevato che parte opposta ha sostenuto che la declaratoria di fallimento non osti alla prosecuzione della presente causa atteso che il debito è stata contratto dalla Monti Ascensori spa Patrimonio Destinato Delle Province di Torino e Novara che deve essere considerato soggetto autonomo rispetto al Fallimento e conseguentemente non ricompreso nel complesso dei rapporti travolti dal fallimento;

ritenuto che pur ritenendo condivisibile l'assunto della distinzione ed autonomia patrimoniale del Patrimonio Separato appaia sorbente, ai fini dell'interruzione, il disposto dell'art. 155 del Regio decreto 16/03/1942 n. 267 in forza del quale: "Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata";

ritenuto, pertanto, che ai sensi del disposto richiamato, i rapporti non facciano più capo alla Monti Ascensori Spa Patrimonio Destinato Delle Province di Torino e Novara in persona del suo legale rappresentante, bensì alla gestione separata attribuita ex lege in capo al curatore del fallimento che è chiamato a provvedere a norma dell'articolo 107 della legge fallimentare alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva o, se la cessione non è possibile, a provvedere alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per dichiarare l'interruzione del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 155 del Regio decreto 16/03/1942 n. 267

Dichiara l'interruzione del processo. Torino, 6.4.2012.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2012.